

Le conclusioni che si sono tratte consiglierebbero, almeno per le polizze da emettersi in continuazione di quelle scadenti col 31 dicembre 1942 a favore dello stesso assicurato che abbia ottenuto la conferma nel servizio tributario appaltato, l'introduzione di una clausola che faccia salve le richiamate disposizioni fino a tanto che il decreto rimanga in vigore.

La convenzione vigente con la Cassa esattoriale mutua italiana, che ha funzioni di agente unico per la produzione delle polizze fidejussorie, è stata rinnovata sulle stesse basi anche per il decennio di gestione 1943-1952.

Ferme restando le provvigioni di acquisto in misura dell'85% del premio di primo anno e del 13% per l'incasso dei premi successivi, si è però potuto ottenere che essa Cassa rinunziasse alla partecipazione agli utili industriali della gestione.

Degna di rilievo è tale circostanza in quanto, con l'eliminazione di siffatto onere per la gestione, cesserà anche ogni ingerenza della Cassa nella determinazione delle riserve dei sinistri e ogni conseguente motivo di contestazione al riguardo.

Con nuovo assetto dato per il futuro decennio, la gestione delle polizze fidejussorie che, se pur modesta nella sua entità, ha già reso indubbi servigi allo Stato, sia col facilitare la collocazione delle esattorie e sia con l'apporto di una vigilante sorveglianza sui servizi tributari, lascia presagire che possa iniziare il decennio 1943-1952 sotto migliori auspici, continuando a portare il suo operoso contributo al funzionamento di un delicato servizio pubblico.

Il Comitato, preso atto dei risultati favorevoli dell'esercizio 1940, delibera di proporre al Consiglio la concessione della necessaria facoltà alla Direzione Generale per la gestione del decennio 1943-1952.

